

AVVISO - ISTITUZIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE.

(Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica". Articolo 8. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.)

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per Servizi Elettorali, con circolare n. 65/2026 del 15/10/2026, ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica."

AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI FUORI SEDE

L'articolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Tale Legge pertanto non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

REQUISITI

Requisito necessario e comune a tutte le categorie di elettori fuori sede è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Possono, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:

- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di tal una delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

- Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2)
Termine per la domanda: entro il 31 dicembre di ciascun anno
Consultazioni interessate: quelle dell'anno successivo
- Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3)
Termine per la domanda: entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione
Consultazioni interessate: quelle dell'anno in corso

- Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (comma 4 e 5)

Termine per la domanda: non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

Consultazioni interessate: quelle dell'anno in corso

La domanda, il cui modulo è allegato alla presente, potrà essere presentata entro il 31/12/2026 per le elezioni che si svolgeranno nel 2027 personalmente presso l'Ufficio Elettorale oppure via mail o pec.

Nel caso in cui la condizione di fuori sede dovesse sopraggiungere dopo il 31/12/2026 le domande potranno essere presentate entro il 45° giorno antecedente la data della consultazione elettorale.

L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale pertanto, l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo, dovrà presentare una nuova domanda nei termini.

Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede, il cui modulo è allegato alla presente, dovranno essere allegati:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere auto dichiarata.

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune di temporaneo domicilio rilascerà all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata. L'elettore fuori sede potrà votare esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale.

REVOCA: la domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.

AMMISSIONE AL VOTO

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).

L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Allegati

Documenti

- [Voto fuori sede - domanda](#) [.pdf 39,82 Kb - 22/10/2026]